

L'OPINIONE

La norma e la sua applicazione: la strada interrotta per l'ingresso della ricerca educativa nella politica scolastica

di **Manuela Ghizzoni**

Nonostante la riluttanza della lingua giuridica ad accogliere i lessici specialistici, negli ultimi due decenni è comunque avvenuto un inserimento progressivo – seppur ad un ritmo non lineare – di lemmi specifici della ricerca educativa nelle norme destinate al mondo scolastico: una prova tangibile della capacità del legislatore di farsi interprete – per quanto possibile – del progresso scientifico in ambito formativo e pedagogico.

Tuttavia tale, positiva sintonia tra legislazione e ricerca trova spesso un invalicabile ostacolo nella fase applicativa della norma. Perché? Il quesito mi pare meriti una riflessione.

Si prenda, ad esempio, la recente disposizione che istituisce la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione di docente della scuola secondaria. Ne raccomando la lettura, a conclusione della quale sfido chiunque a ritenerla una norma “eversiva” relativamente al lessico o poco chiara rispetto alla formulazione: essa, tuttavia, è stata destinataria di una attuazione che potrebbe tradirne la *ratio*.

La Conferenza ha il compito di coordinare il nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti di scuola media e superiore “sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali”; di monitorare le attività e i risultati del sistema anche per promuovere eventuali azioni migliorative e correttive, senza dimenticare possibili iniziative di raccordo con la formazione in servizio dei docenti; ha inoltre compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione, al funzionamento, ai program-

mi e agli ordinamenti didattici dei percorsi triennali, “articolati per curricula verticali”, disposti dal nuovo sistema e composti da formazione universitaria, tirocinio e progressivo inserimento nella funzione docente. In virtù di queste finalità, la Conferenza deve essere composta pariteticamente da esperti provenienti dal mondo scolastico e dai sistemi universitari e dell’alta formazione artistica e musicale.

Il ruolo della Conferenza è chiaro: per dirla con parole non giuridiche, essa è il cuore del nuovo sistema, poiché lo coordina e lo monitora, lo studia, lo compara con altri modelli formativi e lo aggiorna; in altri termini, essa non deve adempiere a procedure, ma è la sede in cui un costante e progressivo lavoro di ricerca e di analisi dei dati consentirà al nuovo sistema di essere all’altezza della sfida di formare i futuri insegnanti di scuola secondaria.

Di fronte a tali, non banali compiti, la composizione della Conferenza – tanto nel numero dei componenti quanto nei profili da individuare e nelle modalità della loro selezione – costituisce un evidente passaggio strategico: ma il decreto del ministro al quale è stata delegata delude le aspettative. Non sono in dubbio la competenza e il valore professionale delle otto persone coinvolte – apprezzabilissimi per ciascuno degli interessati – ma il numero ridotto, l’individuazione soprattutto attraverso il criterio dell’esperienza maturata in correlazione ad attività ministeriali, la marginalizzazione degli esperti in ricerca educativa e pedagogica come di quelli in metodologia della didattica e didattica della disciplina nonché, infine, l’esclusione di personale in servizio attivo presso le scuole non sono un buon viatico per quel lavoro di indagine e studio che si è definito quale obiettivo fondamentale della Conferenza.

Con questo decreto di nomina mi pare che, al di là della volontà del ministro, nell’Amministrazione sia prevalsa la necessità di garantire che le funzioni di coordinamento e di monitoraggio si risolvano soprattutto nella verifica formale dello svolgimento delle molte incombenze e procedure che il nuovo sistema assegna a università, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, scuole e uffici scolastici regionali: in questo modo, la legge è rispettata alla lettera e non si interrompe il processo organizzativo, ma gli obiettivi strategici della Conferenza sono messi in secondo piano. La pace burocratica può ben valere il sacrificio della ricerca e dell’innovazione nel campo della formazione!

Ecco quindi prendere forma la risposta al quesito iniziale: l’apparato dirigenziale non tecnico, al quale spetta materialmente l’estensione delle disposizioni attuative della volontà del legislatore, ha spesso una formazione strettamente giuridica non accompagnata da una “sensibilità” e da un aggiornamento disciplinare specifico, così che all’esecuzione di norme di settore ottempera con l’atteggiamento tipico

richiesto dall'adempimento burocratico. Una revisione – ma forse si potrebbe parlare di una piena attuazione – delle norme sulla delegificazione dovrebbe disporre la presenza in ogni ministero di dirigenti e funzionari con una formazione in grado di contemperare saperi e competenze di ambito giuridico con quelli più specifici del settore in cui operano: una nuova burocrazia a servizio dell'innovazione, anche attraverso l'uso consapevole di lessici specifici e sensibilità per gli esiti della ricerca.

Riferimenti bibliografici

- Ghizzoni M. (2018). La nuova formazione universitaria dei docenti. *Rivista dell'istruzione*, 1. pp. 54-58
- Serafin P. (2017). Formazione iniziale. In G. Cerini e M. Spinosi (a cura di), *Una bussola per le deleghe* (pp. 23-32). Napoli: Tecnodid

SE